

L'**Agenzia delle Entrate** non considera il possesso di un maggior reddito attraverso accertamento per evitare una *confisca di beni per sproporzione*, in quanto presume la distribuzione di dividendi a favore di *Soci di Srl* trattandosi di una *presunzione tributaria priva di rilievo automatico nel processo penale*.

Le *somme autoriciclate*, attraverso un finanziamento *Soci* e provenienti da precedenti frodi fiscali (**reato presupposto**) sono *automaticamente confiscabili*, anche se già precedentemente confiscato il *profitto del reato tributario*, in quanto trattasi di *autonome condotte delittuose* (**Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1309**).

Ricordiamo che l'**art.240bis Codice penale** prevede la *confisca di somme che una Soggetto, condannato per determinati reati, risulti essere titolare quando non sia in grado di giustificarne la provenienza*.

Anche in caso di regolarizzazione di somme attraverso il cosiddetto *Scudo fiscale*, la stessa non integra un'estinzione dell'obbligazione tributaria e, quindi, non sia idonea ad evitare la *confisca per sproporzione*.

Nel caso di *autoriciclaggio con reato presupposto di tipo tributario*, la **Corte** ha ritenuto:

- *Irrilevante la commissione del reato tributario in anni antecedenti anche l'entrata in vigore della norma sull'anticiclaggio.*
- *Legittima la confisca delle somme autoriciclate nonostante fossero già state confiscate le somme evase, quale profitto del reato tributario.*

Questo avviene perché si tratta di due condotte illecite autonome nelle quali, per il *reato tributario*, viene confiscato il *profitto* (le somme evase) e nell'*autoriciclaggio* le somme successivamente *ripulite* (es. attraverso il *finanziamento ai Soci*).